



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2023 – 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 55

Del 27 Novembre 2023

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

1.1 SEGRETERIA

A. MODIFICA REGOLAMENTO GARE RINVIATE PER ACCERTATA IMPRATICABILITA' DI CAMPO

Il CR Molise, a integrazione ed a chiarimento delle disposizioni contenute nel paragrafo relativo al *RECUPERO DELLE GARE E PROSECUZIONE DELLE GARE SOSPESE*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 03 luglio 2023,

dispone che

Le gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione, rinviate per accordo tra società nelle ore immediatamente precedenti alla stessa per accertata e documentata impraticabilità del terreno di gioco (es. neve), siano equiparate relativamente ai tempi di recupero a quelle non disputate o sospese per decisione del direttore di gara.

Pertanto, il recupero delle gare che rientrano in tali casistiche sarà calendarizzato d'ufficio dalla Segreteria del CR Molise al decimo giorno successivo alla data nella quale la partita era programmata.

B. PROGRAMMA GARE DI RECUPERO DEL 06 Dicembre 2023

CAMPIONATO EC ECCELLENZA - GIRONE A GARE DEL 26/11/2023 - 12 GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA		
INCONTRO	IMPIANTO DI GIOCO	DATA E ORARIO DI GIOCO
CLITERNINA - CALCIO VIRTUS GIOIESE	MADONNA GRANDE, C.DA NUOVA CLITERNIA - NUOVA CLITERNIA	MERCOLEDÌ 06/12/2023 ORE 14.30
GSD DIFESA GRANDE TERMOLI - CAMPOMARINO	DA INDICARE	MERCOLEDÌ 06/12/2023 ORE 14.30
OLYMPIA AGNONESE A.S.D. - POLISPORTIVA FORTORE	CIVITELLE, VIALE CASTELNUOVO - AGNONE	MERCOLEDÌ 06/12/2023 ORE 14.30

C. RECUPERO PARZIALE DEL 06 Dicembre 2023

La gara Castel di Sangro Cep 1953 – Atletico San Pietro in Valle è stata sospesa dall'arbitro per sopraggiunta impraticabilità di campo al minuto 15 del secondo tempo. Nella data fissata per il recupero dovranno essere recuperati 30 minuti regolamentari a cui aggiungere eventuale tempo di recupero. La gara riprenderà sul punteggio di Castel di Sangro CEP 1953 – Atletico San Pietro in Valle 2-1, con il posizionamento delle due squadre sul terreno di gioco vedeva la società Castel di Sangro CEP 1953 in direzione degli spogliatoi. La gara dovrà essere ripresa con un calcio di rinvio a favore della società Castel di Sangro CEP 1953.

CAMPIONATO EC ECCELLENZA - GIRONE A			
GARE DEL 26/11/2023 - 12 GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA			
INCONTRO	IMPIANTO DI GIOCO	TEMPO	DATA E ORARIO DI GIOCO
CASTEL DI SANGRO CEP 1953 - ATLETICO SAN PIETRO IN V.	ERBA SINTETICA - C/O PALAZZETTO DELLO SPORT - CASTEL DI SANGRO	30 MINUTI	MERCOLEDÌ 06/12/2023 ORE 14.30

La gara dovrà essere ripresa nel rispetto delle disposizioni riportate al comma 4 dell'art. 30 del Regolamento della LND.

Regolamento LND – art. 30 comma 4

Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 25/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/11/2023 CASTEL DI SANGRO CEP 1953 - ATLETICO SAN PIETRO IN V

**Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali**

rileva che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al 15' del secondo tempo a causa della sopraggiunta impraticabilità del terreno di gioco dovuta a neve;

considerato che,

a mente dell'art. 60 NOIF, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara;

visti ed applicati

gli artt. 56 e 60 NOIF

D E C I D E

ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4 del Regolamento della L.N.D., di demandare alla Segreteria del CR Molise l'adozione dei provvedimenti di propria competenza in ordine al completamento della gara in epigrafe a partire dal punteggio e dal minuto in cui è stata interrotta definitivamente dall'arbitro.

La gara riprenderà tenendo conto che:

1. il risultato al momento della sospensione definitiva era:
Castel di Sangro CEP 1953 – Atletico San Pietro in Valle 2-1;
2. il posizionamento delle due squadre sul terreno di gioco vedeva la società Castel di Sangro CEP 1953 in direzione degli spogliatoi;
3. il minuto della sospensione definitiva era 15' del secondo tempo;
4. la gara dovrà essere ripresa con un calcio di rinvio a favore della società Castel di Sangro CEP 1953.
5. i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione

gara del 25/11/2023 CLITERNINA - CALCIO VIRTUS GIOIESE

**Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato dagli atti ufficiali**

che la gara in epigrafe non si è disputata a causa della impraticabilità del terreno di gioco;

considerato che,

a mente dell'art. 60 NOIF, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara;

visti ed applicati

gli artt. 56 e 60 NOIF

D E C I D E

di disporre la ripetizione della gara in epigrafe, rimettendo gli atti alla Segreteria del CR Molise per i successivi adempimenti di propria competenza.

gara del 25/11/2023 DIFESA GRANDE TERMOLI2016 – CAMPOMARINO

**Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato dagli atti ufficiali**

che la gara in epigrafe non si è disputata a causa della impraticabilità del terreno di gioco;

considerato che,

a mente dell'art. 60 NOIF, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara;

visti ed applicati

gli artt. 56 e 60 NOIF

D E C I D E

di disporre la ripetizione della gara in epigrafe, rimettendo gli atti alla Segreteria del CR Molise per i successivi adempimenti di propria competenza.

**Comunicato Ufficiale n. 55 della stagione sportiva 2023/2024
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (www.lnd.it) Lunedì 27 Novembre 2023**

**Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)**

**Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)**